

Principali scadenze del mese di giugno 2012 (estratto gratuito dalla rivista Schede di Aggiornamento 5/2012)

a cura di Massimo Negro

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|-----------------|---|--|--|
| 1 Venerdì | IRPEF e IRES | Imprese | Termine iniziale, a partire dalle ore 10.00, per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di contributi a fondo perduto per progetti di ricerca industriale nell'ambito della partecipazione italiana ai Programmi Quadro di Ricerca e Sviluppo dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 16 del DM 8.8.2000. Le domande devono essere inviate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in formato cartaceo, entro i successivi 7 giorni. Il termine finale di presentazione delle domande è fissato alle ore 24.00 del 31 dicembre ¹ . |
| 3 Domenica | Contributi INPS | Datori di lavoro | Termine finale, entro le ore 23:00, per la presentazione in via telematica all'INPS delle domande di ammissione allo sgravio contributivo sui premi di produttività corrisposti nell'anno 2010 sulla base della contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello ² . |
| 3 Domenica | Imposte dirette | Soggetti che svolgono l'attività di autotrasporto di persone o merci alla data del 10.2.2012 | Presentazione ai competenti uffici della Provincia della domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale, in relazione alla precedente esperienza maturata in ambito nazionale e internazionale, al fine dell'esonero dall'esame di idoneità professionale previsto per lo svolgimento dell'attività ³ . |
| 5 Martedì | Imposta sugli intrattenimenti ed IVA | Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare | Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese precedente ⁴ . |
| 13 Mercoledì | Prelievo erariale unico (PREU) | Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica | Secondo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio ⁵ . |
| 15 Venerdì | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta | Termine per effettuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (esclusi i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto), che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta presentando il modello 730/2012: <ul style="list-style-type: none"> – il controllo formale delle dichiarazioni presentate; – il calcolo delle imposte dovute dal contribuente o per le quali ha diritto al rimborso; – la consegna al contribuente di copia del modello 730/2012 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (mod. 730-3)⁶. |
| 15 Venerdì | IRPEF | Sostituti d'imposta | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2012, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ⁷ . |
| 15 Venerdì | IVA | Soggetti con partita IVA - Regime mensile | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2012, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ⁷ . |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|---------------|-----------------------|--|--|
| 15 Venerdì | IVA | Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2012 ⁷ , con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ⁷ . |
| 15 Venerdì | IVA | Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2012 ⁷ , con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali ⁷ . |
| 15 Venerdì | Imposte dirette e IVA | Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi | Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione. Qualora l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata ⁸ . |
| 15 Venerdì | IRES, IRAP e IVA | Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398 | Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"> – i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133; – le plusvalenze patrimoniali; – le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, convertito nella L. 29.10.93 n. 427. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso ⁹ . |
| 15 Venerdì | IRES, IRAP e IVA | Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR | Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> – nei registri previsti ai fini IVA; – ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso ¹⁰ . |
| 15 Venerdì | IVA | Soggetti con partita IVA | Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale ¹¹ . |
| 15 Venerdì | IVA | Soggetti con partita IVA | Obbligo di emissione delle fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese precedente ¹² . |
| 15 Venerdì | IVA | Soggetti con partita IVA | Obbligo di registrazione delle fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese precedente ¹² . |
| 15 Venerdì | IVA | Soggetti con partita IVA | Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|--------------|---|--|--|
| <i>segue</i> | | | Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> – i numeri delle fatture cui si riferisce; – l'imponibile complessivo; – l'IVA distinta per aliquota¹³. |
| 16 Sabato | IRES | Soggetti IRES "solari" | Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio o il rinnovo dell'opzione triennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), a decorrere dall'anno in corso. In generale, l'opzione deve essere esercitata entro il giorno 16 del sesto mese del primo esercizio cui si riferisce ¹⁴ . |
| 18 Lunedì | IMU | Persone fisiche - Società di persone e assimilate - Soggetti IRES | Termine per il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno in corso. La rata da versare è pari: <ul style="list-style-type: none"> – al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote di base e le detrazioni previste; – ovvero, a scelta del contribuente e solo con riferimento all'abitazione principale e relative pertinenze, ad un terzo dell'imposta dovuta applicando le aliquote di base e le detrazioni previste¹⁵. |
| 18 Lunedì | IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive | Persone fisiche | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> – del saldo per l'anno 2011 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2012 relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF e all'IRAP (se soggetto passivo); – delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive)¹⁶. |
| 18 Lunedì | Contributo di solidarietà del 3% | Persone fisiche con un reddito complessivo superiore ai 300.000,00 euro lordi | Termine per il versamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno precedente, senza la maggiorazione dello 0,4% ¹⁷ . |
| 18 Lunedì | Cedolare secca sugli affitti | Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2011 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2012 ¹⁸ . |
| 18 Lunedì | Imposte patrimoniali | Persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero | Termine per il versamento delle imposte patrimoniali dovute per l'anno precedente, senza la maggiorazione dello 0,4% ¹⁹ . |
| 18 Lunedì | Imposta sostitutiva del 10% | Persone fisiche in regime agevolato per le nuove attività produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000 | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente ²⁰ . |
| 18 Lunedì | Imposta sostitutiva del 20% | Persone fisiche rientranti nel regime dei "vecchi minimi" | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo dell'imposta sostitutiva per l'anno 2011 ²¹ . |
| 18 Lunedì | Imposta sostitutiva del 5% | Persone fisiche rientranti nel regime dei "nuovi minimi" | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'eventuale primo acconto per l'anno 2012 ²² . |
| 18 Lunedì | Contributi INPS artigiani e commercianti | Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> – saldo dei contributi per l'anno precedente; – primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso²³. |
| 18 Lunedì | Contributo INPS ex L. 335/95 | Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> – saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 17% o 26,72%); – primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 18% o 27,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente²³. |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|--------------|--|---|--|
| 18 Lunedì | IRAP, imposte sostitutive e addizionali | Società di persone e soggetti equiparati | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: – del saldo IRAP per l'anno 2011 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2012; – delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali) ¹⁶ . |
| 18 Lunedì | IVA | Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati | Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2011, risultante dalla dichiarazione UNICO 2012, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2012 ²⁴ . |
| 18 Lunedì | IVA | Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore | Termine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per l'adeguamento agli studi di settore ²⁵ . |
| 18 Lunedì | Imposta sostitutiva del 12,50% | Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento in UNICO 2012 dei proventi "latenti" degli strumenti finanziari posseduti al 31.12.2011 ²⁶ . |
| 18 Lunedì | Diritto annuale Camere di Commercio | Imprese individuali e società di persone | Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% ²⁷ . |
| 18 Lunedì | IRPEF | Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati | Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, a condizione che: – il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; – le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro ²⁸ . |
| 18 Lunedì | IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2012 | Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2011 o in acconto per il 2012, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 ¹⁶ . |
| 18 Lunedì | IVA | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2012 | Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2012), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2012 ²⁴ . |
| 18 Lunedì | IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2012, sussistendone l'obbligo | Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2011 o in acconto per il 2012, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 ¹⁶ . |
| 18 Lunedì | IVA | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2012, sussistendone l'obbligo | Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2012), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2012 ²⁴ . |
| 18 Lunedì | IVA | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2012, soggetti agli studi di settore | Termine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per l'adeguamento agli studi di settore ²⁵ . |
| 18 Lunedì | Diritto annuale Camere di Commercio | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2012 | Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% ²⁷ . |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|--------------|--|--|---|
| 18 Lunedì | IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto | Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2011 o in acconto per il 2012, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 ¹⁶ . |
| 18 Lunedì | IVA | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto | Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l'anno precedente (modello UNICO 2012), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2012 ²⁴ . |
| 18 Lunedì | IVA | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore | Termine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per l'adeguamento agli studi di settore ²⁵ . |
| 18 Lunedì | Diritto annuale Camere di Commercio | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto | Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% ²⁷ . |
| 18 Lunedì | IRPEF | Soggetti IRES "solari" che versano il saldo entro il 18 giugno | Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; – le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro²⁸. |
| 18 Lunedì | Imposta sostitutiva del 12,50% | Enti non commerciali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento in UNICO 2012 dei proventi "latenti" degli strumenti finanziari posseduti al 31.12.2011 ²⁶ . |
| 18 Lunedì | IRPEF | Banche, enti e società finanziari | Termine per il versamento della prima rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (art. 26 co. 2 del DPR 600/73), pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente ²⁹ . |
| 18 Lunedì | Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi | SGR che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare o intermediari depositari delle quote | Versamento della seconda e ultima rata, pari al 50%, dell'imposta sostitutiva del 5%: <ul style="list-style-type: none"> – dovuta sulle quote di partecipazione al fondo superiori al 5%, detenute alla data del 31.12.2010; – calcolata sul valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010³⁰. |
| 18 Lunedì | Addizionale regionale IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. |
| 18 Lunedì | Addizionale regionale IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. |
| 18 Lunedì | Addizionale comunale IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. |
| 18 Lunedì | Addizionale comunale IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. |
| 18 Lunedì | Addizionale comunale IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ³¹ . |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|--------------|--------------------------------------|--|---|
| 18 Lunedì | Contributi INPS | Datori di lavoro | Versamento dei contributi relativi al mese precedente. |
| 18 Lunedì | Contributi INPS | Datori di lavoro agricolo | Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente. |
| 18 Lunedì | Contributo INPS ex L. 335/95 | Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto | Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente ³² . |
| 18 Lunedì | Contributo INPS ex L. 335/95 | Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio | Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite ³³ . |
| 18 Lunedì | Contributo INPS ex L. 335/95 | Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio | Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente ³⁴ . |
| 18 Lunedì | Contributo INPS ex L. 335/95 | Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali | Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente ³⁵ . |
| 18 Lunedì | Contributo INPS ex L. 335/95 | Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro | Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente ³⁶ . |
| 18 Lunedì | Contributo INPS ex L. 335/95 | Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali | Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite ³⁷ . |
| 18 Lunedì | Contributi ENPALS | Aziende dello spettacolo e dello sport | Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti ³⁸ . |
| 18 Lunedì | Imposta sugli intrattenimenti | Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo | Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente ³⁹ . |
| 18 Lunedì | Imposta sugli intrattenimenti ed IVA | Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento | Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio ⁴⁰ . |
| 18 Lunedì | IRPEF | Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: – effettuate nell'esercizio di impresa; – oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR ⁴¹ . |
| 18 Lunedì | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). |
| 18 Lunedì | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici. |
| 18 Lunedì | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite. |
| 18 Lunedì | Addizionale del 6% | Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica | Versamento dell'addizionale del 6% trattenuta nel mese precedente sulle vincite superiori a 500,00 euro ⁴² . |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|-----------------|--|---|---|
| 18 Lunedì | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR. |
| 18 Lunedì | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). |
| 18 Lunedì | Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10% | Datori di lavoro privati | Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese ⁴³ . |
| 18 Lunedì | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. |
| 18 Lunedì | Addizionale del 10% | Soggetti operanti nel settore finanziario | Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione ⁴⁴ . |
| 18 Lunedì | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e prosciacciamento di affari. |
| 18 Lunedì | IRPEF e IRES | Banche e poste | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 36% o del 55% ⁴⁵ . |
| 18 Lunedì | IVA | Soggetti con partita IVA - Regime mensile | Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito ^{46, 47} . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi ⁴⁸ . |
| 18 Lunedì | IVA | Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate | Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito ^{46, 47} . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi ⁴⁸ . |
| 18 Lunedì | IVA | Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei "minimi" | Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente ⁴⁹ . |
| 18 Lunedì | IVA | Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo | Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi ⁵⁰ . |
| 18 Lunedì | IVA | Soggetti fornitori di esportatori abituali | Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intenti ricevute dagli esportatori abituali, al fine di non applicare l'IVA ⁵¹ . |
| 20 Mercoledì | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente | Presentazione del modello 730/2012 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato ⁵² . |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|-----------------|--|--|---|
| 20 Mercoledì | Contributo CONAI | Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori | Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI. |
| 25 Lunedì | IVA | Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie | Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio ⁵³ . |
| 25 Lunedì | IVA | Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT | Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile e maggio. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi ⁵³ . |
| 25 Lunedì | Contributi ENPAIA | Datori di lavoro agricolo | Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia. |
| 25 Lunedì | Contributi ENPALS | Aziende dello spettacolo e dello sport | Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente ³⁸ . |
| 28 Giovedì | Prelievo erariale unico (PREU) | Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica | Terzo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio ⁵ . |
| 30 Sabato | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | CAF-dipendenti e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale | Termine per consegnare al contribuente la copia del modello 730/2012 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (mod. 730-3) ⁵⁴ . |
| 30 Sabato | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta | Termine per la consegna ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica dei modelli 730/2012 elaborati e delle buste con le schede per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF (modelli 730-1), se non si provvede direttamente alla loro trasmissione in via telematica ⁵⁵ . |
| 30 Sabato | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta | Termine per la consegna ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o alle poste delle sole buste con le schede per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF (modelli 730-1), se si trasmettono direttamente i modelli 730/2012 in via telematica ⁵⁵ . |
| 30 Sabato | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni incaricati dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta | Termine per la trasmissione in via telematica dei modelli 730/2012 e delle schede per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF (modelli 730-1). |
| 30 Sabato | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica | Termine per la presentazione presso un ufficio postale del modello UNICO 2012 (compreso il modello "MINI") ⁵⁶ . |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|--------------|---|--|--|
| 30 Sabato | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2012 | Termine per la presentazione presso un ufficio postale di alcuni quadri del modello UNICO 2012 (RT, RM, RW e AC), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2012 ⁵⁷ . |
| 30 Sabato | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Persone fisiche che presentano il modello UNICO 2012 in posta | Termine per regolarizzare: <ul style="list-style-type: none"> – l'infedele presentazione della dichiarazione UNICO 2011 relativa al 2010; – gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2011. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none"> – il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; – la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa⁵⁸. |
| 30 Sabato | IRPEF, IRAP, IVA, addizionali e imposte sostitutive | Eredi delle persone decedute entro il 29.2.2012 | Presentazione presso un ufficio postale dei modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 cui era obbligato il defunto ⁵⁹ . |
| 30 Sabato | IRPEF, IRAP, IVA, addizionali e imposte sostitutive | Eredi delle persone decedute entro il 29.2.2012 | Termine per regolarizzare, in relazione all'operato del <i>de cuius</i> : <ul style="list-style-type: none"> – l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2010; – gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2011. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: <ul style="list-style-type: none"> – il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; – la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa⁶⁰. |
| 30 Sabato | IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive, contributi INPS | Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 18 giugno | Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi ⁶¹ . |
| 30 Sabato | IRPEF e IRES | Soggetti che esercitano attività di <i>leasing</i> finanziario e/o operativo, di locazione e/o noleggio | Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi ai contratti in essere nell'anno precedente ⁶² . |
| 30 Sabato | Imposte dirette e ICI/IMU | Possessori di immobili con i requisiti di ruralità, iscritti al Catasto Fabbricati | Termine per presentare all'Agenzia del Territorio la domanda di variazione della categoria catastale dell'immobile, al fine di attribuire la categoria A/6 agli immobili rurali ad uso abitativo o la categoria D/10 agli immobili rurali ad uso strumentale ⁶³ . |
| 30 Sabato | ICI | Persone fisiche che hanno presentato il modello UNICO 2012 in Posta (ove possibile) ovvero il modello 730/2012, oppure che non sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi | Termine finale per la presentazione della dichiarazione ICI, in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente, nei casi in cui è ancora obbligatoria (riduzioni d'imposta e fattispecie che non risultano dalla banca dati catastale) ⁶⁴ . |
| 30 Sabato | Tributi ambientali | Soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o intermediazione di rifiuti | Decorrenza, a regime, del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR). Per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, la data di operatività del SISTRI verrà stabilita con un apposito DM, comunque non anteriore al 30.6.2012 ⁶⁵ . |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|--------------|----------------------|--|---|
| 30 Sabato | IRPEF e IRES | Soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili, periti iscritti alle Camere di commercio | Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore all'1.7.2011 delle partecipazioni non quotate, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sul valore di perizia del 4% (partecipazioni "qualificate") ovvero del 2% (partecipazioni "non qualificate"), per l'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i> del TUIR). La possibilità di rivalutazione riguarda anche le società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso all'1.7.2011 ⁶⁶ . |
| 30 Sabato | IRPEF e IRES | Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.7.2011 | Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.7.2011 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i> del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari al 4% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 2% per le partecipazioni "non qualificate" ⁶⁶ . |
| 30 Sabato | IRES | Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.7.2011 che sono state oggetto di misure cautelari | Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.7.2011 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari al 4% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 2% per le partecipazioni "non qualificate" ⁶⁷ . |
| 30 Sabato | IRPEF e IRES | Soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili, periti iscritti alle Camere di commercio | Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore dei terreni agricoli ed edificabili all'1.7.2011, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore di perizia, per l'affrancamento facoltativo delle plusvalenze immobiliari (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). La possibilità di rivalutazione riguarda anche le società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso all'1.7.2011 ⁶⁸ . |
| 30 Sabato | IRPEF e IRES | Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.7.2011 | Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore all'1.7.2011 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR) ⁶⁸ . |
| 30 Sabato | IRES | Società di capitali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.7.2011 che sono stati oggetto di misure cautelari | Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva del 4% sul valore all'1.7.2011 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa ⁶⁹ . |
| 30 Sabato | IRPEF | Enti di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2011 | Termine per inviare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame ⁷⁰ . |
| 30 Sabato | IRPEF | Associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2011 | Termine per inviare all'ufficio del CONI territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame ⁷¹ . |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|--------------|--|--|---|
| 30 Sabato | IRPEF | Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2011 | Termine per inviare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame ⁷⁰ . |
| 30 Sabato | IVA | Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali" | Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al mese di maggio ⁷² . |
| 30 Sabato | IVA | Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali" e che nel mese di maggio hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale | Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati, appositamente contrassegnate, relative ai mesi di aprile e maggio. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi ⁷² . |
| 30 Sabato | IVA | Soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali" | Presentazione in via telematica delle comunicazioni rettificative o integrative delle comunicazioni presentate entro la fine del mese precedente ⁷² . |
| 30 Sabato | Contributi previdenziali e premi INAIL | Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione | Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese ⁷³ . |
| 30 Sabato | Contributi INPS | Datori di lavoro | Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente ⁷⁴ . |
| 30 Sabato | Contributo INPS ex L. 335/95 | Committenti e associanti in partecipazione | Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: <ul style="list-style-type: none"> – collaboratori coordinati e continuativi; – lavoratori a progetto; – lavoratori autonomi occasionali; – venditori a domicilio; – associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; – altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95⁷⁴. |
| 30 Sabato | IRPEF | Soggetti che percepiscono prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito (es. trattamento minimo, assegno o pensione sociale, ecc.) | Termine per effettuare la comunicazione agli enti previdenziali dei dati reddituali relativi all'anno solare precedente, rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in esame, qualora sia ancora obbligatoria ⁷⁵ . |
| 30 Sabato | Imposte dirette e IVA | Banche, poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari | Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e/o ai Monopoli di Stato, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> – di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti; – consegnate nel mese precedente⁷⁶. |
| 30 Sabato | IRPEF e IRES | Banche, poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari | Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente ⁷⁷ . |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|--------------|-----------------------------|---|---|
| 30 Sabato | IRPEF e IRES | Banche, poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari | Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> – le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate; – qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono⁷⁸. |
| 30 Sabato | Imposte dirette | Offerenti di azioni o quote di OICR | Termine per sostituire il prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, in relazione alle offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati, in corso alla data del 13.5.2012 ⁷⁹ . |
| 30 Sabato | Imposta di registro | Locatore/locatario | Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese ⁸⁰ . |
| 30 Sabato | Imposta sulle assicurazioni | Assicuratori | Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile ⁸¹ . |
| 30 Sabato | Imposta sulle assicurazioni | Assicuratori in regime annuale | Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'anno precedente, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni. Sulla base della denuncia l'ufficio locale delle Entrate effettua la liquidazione definitiva dell'imposta per l'anno precedente. Costituiscono parte integrante della denuncia i dati relativi agli importi versati alle Province in relazione ai contratti di assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori) ⁸² . |
| 30 Sabato | Imposta sulle assicurazioni | Assicuratori esteri in regime mensile | Presentazione della denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nel mese precedente, distinti a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile ⁸³ . |
| 30 Sabato | Imposta sulle assicurazioni | Assicuratori esteri in regime mensile | Presentazione, nell'ambito delle denuncia mensile relativa al mese precedente, dei dati analitici relativi agli importi versati alle Province nell'anno precedente in relazione ai contratti di assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori) ⁸² . |
| 30 Sabato | Imposta di bollo | Soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale | Termine per il versamento della terza rata bimestrale. |
| 30 Sabato | Accise | Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi | Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, con riferimento all'anno 2011. Per usufruire dell'agevolazione occorre presentare un'apposita dichiarazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente, contenente i dati relativi ai veicoli, quelli dei rifornimenti di gasolio effettuati e le modalità di fruizione del credito (compensazione o rimborso) ⁸⁴ . |
| 30 Sabato | IVA | Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati | Termine per: <ul style="list-style-type: none"> – versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel mese precedente; – presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata⁸⁵. |

| scadenza | tributo / contributo | soggetto obbligato | Adempimento |
|--------------|--------------------------------|--|--|
| 30 Sabato | IVA | Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese | Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile o trimestrale ⁸⁶ . |
| 30 Sabato | IVA | Soggetti che effettuano operazioni in oro | Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente ⁸⁷ . |
| 30 Sabato | IVA | Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari | Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese. È possibile effettuare la registrazione successivamente ma, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese ⁸⁸ . |
| 30 Sabato | IVA | Soggetti con partita IVA con sedi secondarie | Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente. |
| 30 Sabato | IVA | Soggetti con partita IVA che effettuano scambi intracomunitari | I soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto fattura entro il mese precedente, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente ⁸⁹ . |
| 30 Sabato | Prelievo erariale unico (PREU) | Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica | Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà ⁹⁰ . |
| 30 Sabato | Addizionale del 6% | Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica | Comunicazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in relazione al mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> – delle vincite superiori a 500,00 euro; – dell'addizionale del 6% trattenuta⁹¹. |

Avvertenze: si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo" (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, "il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

- 1 Si veda il DM 25.3.2004 (pubblicato sulla *G.U.* 8.4.2004 n. 83).
- 2 Si vedano l'art. 1 co. 67 - 68 della L. 24.12.2007 n. 247, il DM 3.8.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 28.12.2011 n. 301), la circ. INPS 30.3.2012 n. 51 e il messaggio INPS 4.5.2012 n. 7597.
- 3 Si vedano il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e il DM 25.11.2011, con i quali è stata riformata la disciplina in materia di trasporto su strada di merci e persone, l'art. 11 co. 6 del DL 9.2.2012 n. 5 convertito nella L. 4.4.2012 n. 35 e il DM 20.4.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 28.4.2012 n. 99).
- 4 Si vedano il DPR 13.3.2002 n. 69 (pubblicato sulla *G.U.* 19.4.2002 n. 92), il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002 (pubblicato sulla *G.U.* 28.11.2002 n. 279), l'art. 80 co. 37 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003), l'art. 39 co. 13-sexies del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e l'art. 2 co. 31 della L. 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004).
- 5 Si vedano l'art. 39 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, l'art. 1 co. 531 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006), come modificato dall'art. 38 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, l'art. 30-bis co. 1 - 2 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, il DM

- 12.4.2007 (pubblicato sulla *GU*. 18.4.2007 n. 90), il DM 1.7.2010 (pubblicato sulla *GU*. 22.7.2010 n. 169), il DM 7.3.2011 (pubblicato sulla *GU*. 16.3.2011 n. 62), il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *GU*. 14.11.2011 n. 265), la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2005 n. 21 e la nota dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 2.3.2009 prot. n. 8167. In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, secondo quanto stabilito dal DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *GU*. 30.4.2007 n. 99).
- 6 Si veda l'art. 17 del DM 31.5.99 n. 164, come modificato dall'art. 4 del DM 7.5.2007 n. 63. La proroga del termine, rispetto al 31.5.2012, è stata stabilita dall'art. 1 co. 2 del DPCM 26.4.2012 (pubblicato sulla *GU*. 28.4.2012 n. 99).
- 7 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento. Con il DM 12.12.2011 (pubblicato sulla *GU*. 15.12.2011 n. 291), il tasso di interesse legale è stato stabilito al 2,5%, a decorrere dall'1.1.2012, rispetto all'1,5% in vigore fino al 31.12.2011.
- 8 Si vedano l'art. 1 co. 429 - 432 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2009 e le circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2010 n. 2 e 23.2.2006 n. 8.
- 9 Si veda l'art. 9 del DPR 30.12.99 n. 544. Ai sensi dell'art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall'art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l'obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 10 Si vedano l'art. 20 del DPR 600/73 e la ris. Agenzia delle Entrate 24.6.2010 n. 58. Ai sensi dell'art. 3 del DM 11.2.97, il prospetto deve essere tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72; il co. 1 del suddetto art. 39 è stato sostituito dall'art. 8 co. 2 della L. 18.10.2001 n. 383, abolendo l'obbligo della bollatura iniziale dei libri e registri; per effetto del rinvio a tale disposizione, deve ritenersi che anche il prospetto in esame non debba più essere bollato, ma solo numerato progressivamente.
- 11 Si veda l'art. 6 co. 4 del DPR 9.12.96 n. 695. Si segnala che l'art. 15 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di allegare, al registro dei corrispettivi, gli scontrini e le ricevute fiscali riepilogative giornaliere.
- 12 Termine stabilito dall'art. 3 del DL 29.9.97 n. 328 convertito dalla L. 29.11.97 n. 410.
- 13 Si veda l'art. 6 co. 1 del DPR 9.12.96 n. 695, come modificato dall'art. 7 co. 2 lett. aa) n. 1 del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, che ha stabilito l'innalzamento del limite da 154,94 a 300,00 euro.
- 14 Si vedano gli artt. 117 - 129 del TUIR e successive modifiche e il DM 9.6.2004 (pubblicato sulla *GU*. 15.6.2004 n. 138). Il modello per comunicare l'opzione è stato approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2004, come modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2009.
- 15 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 e l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, come modificato dall'art. 56 co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27 e dall'art. 4 co. 5 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, il provv. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 53909 e la ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35.
- 16 Si veda l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, come modificato dall'art. 37 co. 11 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
- 17 Si vedano l'art. 2 co. 2 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, il DM 21.11.2011 (pubblicato sulla *GU*. 26.11.2011 n. 276), la ris. Agenzia delle Entrate 9.1.2012 n. 4, la circ. Agenzia delle Entrate 28.2.2012 n. 4 e la ris. Agenzia delle Entrate 14.5.2012 n. 47.
- 18 Si vedano l'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011, la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2011 n. 26 e la ris. Agenzia delle Entrate 14.5.2012 n. 49.
- 19 Si veda l'art. 19 co. 13-23 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214.
- 20 Si vedano l'art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388 e il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2001 (pubblicato sulla *GU*. 22.3.2001 n. 68).
- 21 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *GU*. 11.1.2008 n. 9) e la ris. Agenzia delle Entrate 8.6.2009 n. 143.

- 22 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 e il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820.
- 23 Si vedano l'art. 18 co. 4 del DLgs. 9.7.97 n. 241 e l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, come modificato dall'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
- 24 Si vedano l'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542 e l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, come modificato dall'art. 37 co. 11 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
- 25 Si vedano l'art. 2 del DPR 31.5.99 n. 195, come modificato dall'art. 1 co. 411 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), e la circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2005 n. 28. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, il versamento può essere rateizzato (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2).
- 26 Si vedano l'art. 2 co. 6 - 34 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, con il quale è stata riformata la tassazione delle rendite finanziarie, a decorrere dall'1.1.2012, prevedendo, in generale, l'applicazione di una ritenuta o imposta sostitutiva nella misura del 20%, il DM 13.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 16.12.2011 n. 292) e la circ. Agenzia delle Entrate 28.3.2012 n. 11.
- 27 Si vedano il DM 11.5.2001 n. 359 (pubblicato sulla *G.U.* 2.10.2001 n. 229), il DM 27.1.2005 n. 54 (pubblicato sulla *G.U.* 19.4.2005 n. 90) e la nota del Ministero dello Sviluppo economico 27.12.2011 n. 255658.
- 28 Si veda l'art. 2 del DPR 10.11.97 n. 445; l'applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa (C.M. 2.11.98 n. 165/E).
- 29 Si vedano l'art. 35 del DL 18.3.76 n. 46 convertito nella L. 10.5.76 n. 249 e l'art. 5 del DL 29.11.2004 n. 282 convertito nella L. 27.12.2004 n. 307.
- 30 Si vedano l'art. 32 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato e integrato dall'art. 8 co. 9 del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, il provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2011 e la ris. Agenzia delle Entrate 9.12.2011 n. 119.
- 31 Si veda l'art. 1 del DLgs. 28.9.98 n. 360, come modificato dall'art. 1 co. 142 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e dall'art. 13 co. 16 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214.
- 32 L'art. 22 co. 1 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) ha stabilito che, dal 2012, nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 27,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 18%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 3.2.2012 n. 16). Si ricorda che l'incremento del contributo assistenziale dallo 0,50% allo 0,72% è avvenuto ad opera del DM 12.7.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 23.10.2007 n. 247), a seguito dell'estensione delle tutele relative all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (si vedano i chiarimenti forniti dal messaggio INPS 9.11.2007 n. 27090).
- 33 L'art. 2 co. 12 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) ha modificato l'art. 25-*bis* co. 6 del DPR 600/73, prevedendo una deduzione forfetaria delle spese pari al 22%; la circ. INPS 27.2.2003 n. 42 ha chiarito che la nuova base imponibile per l'applicazione della ritenuta fiscale si applica anche ai fini contributivi, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DM 2.5.96 n. 281. Il limite di 5.000,00 euro è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326 e vale come fascia di esenzione (circ. INPS 6.7.2004 n. 103), al netto della suddetta deduzione forfetaria del 22% (messaggio INPS 2.5.2005 n. 17078). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 34 Per le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, si veda l'art. 1 della L. 3.8.98 n. 315. Per gli assegni di ricerca, si vedano l'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240, che dal 2011 ha sostituito l'art. 51 co. 6 della L. 27.12.97 n. 449 (espressamente abrogato dall'art. 29 co. 11 della stessa L. 240/2010), e la circ. INPS 28.12.2011 n. 165. Per quanto riguarda gli assegni relativi alle attività di tutoraggio, si vedano l'art. 1 del DL 9.5.2003 n. 105 convertito nella L. 11.7.2003 n. 170, l'art. 4 co. 104 della L. 24.12.2003 n. 350 e l'art. 14 co. 8-*ter* del DL 14.3.2005 n. 35 convertito nella L. 14.5.2005 n. 80. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 35 Si veda la L. 16.7.97 n. 230. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 36 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 per gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro è stato introdotto dall'art. 43 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, come modificato dall'art. 1 co. 157 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 37 L'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 è stato introdotto dall'art. 44 co. 2 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326. Si applicano le stesse aliquote previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
- 38 L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita "Gestione *ex* ENPALS" (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).

- 39 Si veda l'art. 6 del DPR 30.12.99 n. 544.
- 40 Si veda l'art. 14-*bis* del DPR 26.10.72 n. 640. Gli imponibili forfetari medi per le singole categorie di apparecchi sono stati stabiliti dal DM 2.2.2009 (pubblicato sulla *GU.* 16.2.2009 n. 38) e dal DM 10.3.2010 (pubblicato sulla *GU.* 26.3.2010 n. 71).
- 41 Si vedano l'art. 25-*ter* del DPR 29.9.73 n. 600, inserito dall'art. 1 co. 43 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), la ris. Agenzia delle Entrate 5.2.2007 n. 19 che ha approvato i codici tributo, la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2007 n. 7, le ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2007 n. 99 e 25.10.2007 n. 306.
- 42 Si vedano l'art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *GU.* 14.11.2011 n. 265), il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *GU.* 31.12.2011 n. 304) e la ris. Agenzia delle Entrate 29.2.2012 n. 20.
- 43 Si vedano l'art. 2 del DL 27.5.2008 n. 93 convertito nella L. 24.7.2008 n. 126, l'art. 5 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, l'art. 26 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, gli artt. 22 co. 6 e 33 co. 12 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) e la ris. Agenzia delle Entrate 8.7.2008 n. 287. Peraltro, la concreta applicazione della proroga dell'agevolazione al 2012 è subordinata all'emanazione del previsto provvedimento attuativo.
- 44 Si vedano l'art. 33 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 50-*bis* e 50-*ter* del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, la ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 1, la circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4, la ris. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. 31 e la circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 15).
- 45 Si vedano l'art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 23 co. 8 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2010, la ris. Agenzia delle Entrate 30.6.2010 n. 65, la circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2010 n. 40, le ris. Agenzia delle Entrate 4.1.2011 n. 2 e 3 e 18.4.2011 n. 46.
- 46 L'art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e il DM 26.3.2009 (pubblicato sulla *GU.* 27.4.2009 n. 96) hanno previsto la possibilità di differire, al momento dell'incasso del corrispettivo, il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dei cessionari e committenti che agiscono nell'esercizio di impresa o di arte o professione (c.d. "IVA per cassa"). Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione (imponibile), salvo che, prima della scadenza di detto termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
- 47 L'art. 11 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435 ha eliminato l'obbligo di indicare, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 633/72 (registri delle fatture emesse o dei corrispettivi), gli elementi necessari per il calcolo dell'IVA; tuttavia, il contribuente, qualora richiesto dall'Amministrazione finanziaria, è tenuto a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. La suddetta disposizione ha, inoltre, eliminato l'obbligo di annotazione, sui registri IVA, degli estremi dell'attestazione relativa all'avvenuto versamento.
- 48 Si vedano l'art. 8 della L. 18.6.98 n. 192 e la C.M. 18.2.99 n. 45/E.
- 49 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *GU.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 e il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820.
- 50 Si vedano l'art. 6 del DPR 14.12.99 n. 542 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *GU.* 15.6.2009 n. 136).
- 51 Si veda l'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746 convertito nella L. 27.2.84 n. 17, come modificato dall'art. 1 co. 381 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005). L'art. 1 co. 4 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44 ha ulteriormente modificato la norma in esame, stabilendo che la comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute debba avvenire *"entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta"*. In attesa di chiarimenti ufficiali sull'applicazione della nuova disposizione, anche in considerazione della compilazione del modello, appare prudentiale procedere alla comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, anche se non è ancora stata effettuata alcuna operazione senza applicazione dell'imposta.
- 52 Si veda l'art. 13 co. 1 lett. b) del DM 31.5.99 n. 164, come modificato dall'art. 37 co. 12 lett. a) del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248. La proroga del termine, rispetto al 31.5.2012, è stata stabilita dall'art. 1 co. 1 lett. b) del DPCM 26.4.2012 (pubblicato sulla *GU.* 28.4.2012 n. 99).
- 53 Si vedano il DLgs. 11.2.2010 n. 18, il DM 22.2.2010 (pubblicato sulla *GU.* 5.3.2010 n. 53), la determinazione Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778, la circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, la determinazione Agenzia delle Dogane 7.5.2010 n. 63336, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36 e la circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2010 n. 43.

- 54 Si veda l'art. 16 del DM 31.5.99 n. 164, come modificato dall'art. 3 del DM 7.5.2007 n. 63. La proroga del termine, rispetto al 15.6.2012, è stata stabilita dall'art. 1 co. 3 lett. a) del DPCM 26.4.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 28.4.2012 n. 99).
- 55 Si veda l'art. 17 del DM 31.5.99 n. 164, come modificato dall'art. 4 del DM 7.5.2007 n. 63 e dall'art. 42 co. 7-*quinquies* lett. a) del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14.
- 56 Si vedano l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 37 co. 10 lett. b) del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, e l'art. 1 co. 218 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Non è più possibile presentare la dichiarazione presso uno sportello bancario, in quanto non sono state rinnovate le convenzioni con l'Agenzia delle Entrate.
- 57 Si vedano le istruzioni ai modelli 730/2012 e UNICO 2012 PF.
- 58 Si vedano l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322, come modificato dall'art. 37 co. 10 lett. b) del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
- 59 Si vedano l'art. 65 del DPR 600/73 e le istruzioni al modello UNICO 2012 PF.
- 60 Si vedano l'art. 65 del DPR 600/73 e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.
- 61 Si vedano l'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 e l'art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241. Gli interessi sono stati fissati al 4% annuo dall'art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2009 n. 136).
- 62 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2011, come modificato e integrato dal provv. 21.11.2011, la nota Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 134585 e i comunicati stampa Agenzia delle Entrate 26.9.2011 n. 159 e 22.12.2011.
- 63 Si vedano l'art. 9 del DL 30.12.93 n. 557 convertito nella L. 26.2.94 n. 133, l'art. 7 co. 2-*bis* del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, l'art. 29 co. 8 del DL 29.12.2011 n. 216 convertito nella L. 24.2.2012 n. 14, il DM 14.9.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 21.9.2011 n. 220), la circ. Agenzia del Territorio 22.9.2011 n. 6 e il comunicato Agenzia del Territorio 11.1.2012.
- 64 La dichiarazione di variazione ICI deve infatti essere presentata "entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate" (art. 10 co. 4 del DLgs. 30.12.92 n. 504), salvo diverse disposizioni previste dal competente Comune. In relazione all'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, si vedano l'art. 37 co. 53 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, il provv. Agenzia del Territorio 18.12.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 22.12.2007 n. 297) e il DM 12.5.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 18.5.2009 n. 113), che ha approvato il modello di dichiarazione relativa agli anni 2008 e successivi.
- 65 Si vedano il DM 17.12.2009, il DM 18.2.2011 n. 52, il DM 26.5.2011, l'art. 6 co. 2 lett. f-*octies*) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 e l'art. 6 co. 2 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, come modificato dall'art. 13 co. 3 del DL 29.12.2011 n. 216 convertito nella L. 24.2.2012 n. 14.
- 66 Si vedano l'art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 convertito nella L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 7 co. 2 lett. dd), dd-*bis*), ee), ff) e gg) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 e la circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47.
- 67 Si vedano l'art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 convertito nella L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 7 co. 2 lett. dd) e dd-*bis*) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 e la circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47.
- 68 Si vedano l'art. 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 convertito nella L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 7 co. 2 lett. dd), dd-*bis*), ee), ff) e gg) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 e la circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47.
- 69 Si vedano l'art. 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 convertito nella L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 7 co. 2 lett. dd) e dd-*bis*) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 e la circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47.
- 70 Si vedano l'art. 2 commi da 4-*novies* a 4-*undecies* del DL 25.3.2010 n. 40 convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, l'art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, l'art. 33 co. 11 della L. 12.11.2011 n. 183, l'art. 2 co. 2 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, il DPCM 23.4.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 8.6.2010 n. 131) e la circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2012 n. 10.
- 71 Si vedano l'art. 2 commi da 4-*novies* a 4-*undecies* del DL 25.3.2010 n. 40 convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, l'art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, l'art. 33 co. 11 della L. 12.11.2011 n. 183, l'art. 2 co. 2 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, il DPCM 23.4.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 8.6.2010 n. 131), il DM 2.4.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 16.4.2009 n. 88) come modificato dal DM 16.4.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 2.5.2009 n. 100) e la circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2012 n. 10.
- 72 Si vedano l'art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40 convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, il DM 30.3.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 16.4.2010 n. 88), il DM 5.8.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 17.8.2010 n. 191), il provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 che ha approvato il modello di comunicazione, il provv. Agenzia delle Entrate 5.7.2010 che ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, le circ. Agenzia delle Entrate 21.10.2010 n. 53, 28.10.2010 n. 54, 28.1.2011 n. 2 e 21.6.2011 n. 28 (§ 2), nonché le ris. Agenzia delle

- Entrate 29.11.2010 n. 121 e 6.7.2011 n. 71. L'art. 2 co. 8 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44, modificando l'art. 1 co. 1 del suddetto DL 40/2010, ha stabilito che l'obbligo di comunicazione sussiste se le operazioni sono di importo superiore a 500,00 euro.
- 73 Si vedano gli artt. 39 e 40 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133, come modificati dall'art. 40 co. 4 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214 e dall'art. 19 del DL 9.2.2012 n. 5 convertito nella L. 4.4.2012 n. 35, il DM 9.7.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 18.8.2008 n. 192), la circ. Ministero del Lavoro 21.8.2008 n. 20, il *vademecum* del Ministero del Lavoro disponibile sul sito Internet www.lavoro.gov.it, le note del Ministero del Lavoro 30.10.2008 n. 15109, 3.12.2008 n. 17292 e 7.1.2009 n. 102, le note INAIL 10.9.2008 n. 7095, 19.9.2008 n. 7357, 9.12.2008 n. 9159 e 7.1.2009 n. 137, l'interpello del Ministero del Lavoro 13.12.2011 n. 47 e la circ. Ministero del Lavoro 16.2.2012 n. 2.
- 74 Si vedano l'art. 44 co. 9 del DL 30.9.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, i messaggi INPS 25.11.2009 n. 27172, 5.2.2010 n. 3872, 25.8.2011 n. 16744 e 22.11.2011 n. 21947, le circ. INPS 15.1.2010 n. 7, 28.1.2011 n. 13 e 8.2.2011 n. 28.
- 75 Si vedano l'art. 35 co. 8 - 10-*bis* del DL 30.12.2008 n. 207 convertito nella L. 27.2.2009 n. 14, l'art. 15 co. 1 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, il messaggio INPS 26.3.2010 n. 8594, la circ. INPS 22.4.2010 n. 61 e il messaggio INPS 16.3.2011 n. 6678.
- 76 Si vedano l'art. 32 del DPR 600/73, l'art. 51 del DPR 633/72, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2005 (pubblicato sul S.O. n. 6 alla *G.U.* 10.1.2006 n. 7), il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2007 (pubblicato sul S.O. n. 244 alla *G.U.* 24.11.2007 n. 274), la determinazione Agenzia delle Dogane 4.7.2011 n. 63763 e il provv. Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 24.10.2011 n. 248).
- 77 Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, l'art. 37 co. 4 e 5 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *G.U.* 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010 e il provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175033.
- 78 Si vedano l'art. 7 del DPR 29.9.73 n. 605, come modificato dall'art. 63 co. 1 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, il provv. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 (pubblicato sul S.O. n. 38 alla *G.U.* 15.2.2007 n. 38), il provv. Agenzia delle Entrate 29.2.2008, il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2010 e il provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2011 n. 175033.
- 79 Si veda il DLgs. 16.4.2012 n. 47, con il quale è stata recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13.7.2009 n. 2009/65/CE, in materia di riforma della disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), cioè i fondi comuni di investimento e le SICAV.
- 80 Il termine è stato prorogato da 20 a 30 giorni per effetto dell'art. 68 della L. 21.11.2000 n. 342; si vedano anche i chiarimenti forniti dalla C.M. 16.11.2000 n. 207/E (§ 2.2.9). Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 è stata approvata la nuova versione del modello 69 e il nuovo modello SIRIA, per la registrazione del contratto di locazione e per esercitare la facoltà di opzione, da parte del locatore persona fisica, per la "cedolare secca sugli affitti", che sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, nonché sulle relative proroghe; se, invece, tale opzione non viene esercitata, è possibile utilizzare per la registrazione il modello semplificato IRIS, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 14.7.2011. Qualora il contratto di locazione o affitto sia già stato registrato prima dell'1.7.2010, nel termine di 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta di registro occorre presentare all'Agenzia delle Entrate il modello CDC, o il nuovo modello 69 approvato con il suddetto provvedimento, al fine di comunicare i dati catastali degli immobili.
- 81 Si vedano l'art. 9 della L. 29.10.61 n. 1216, il DM 15.7.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 9.9.2010 n. 211) che ha esteso il regime dei versamenti unificati e della compensazione con il modello F24 Accise, la ris. Agenzia delle Entrate 22.10.2010 n. 109 che ha approvato i relativi codici tributo e la ris. Agenzia delle Entrate 21.2.2011 n. 19.
- 82 Si vedano gli artt. 4-*bis* e 9 della L. 29.10.61 n. 1216, l'art. 17 del DLgs. 6.5.2011 n. 68 e il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2011 n. 178484, con il quale è stato anche approvato il nuovo modello di denuncia, e il provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2012 n. 47689. Proroga così stabilita dall'art. 2 del DPCM 26.4.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 28.4.2012 n. 99).
- 83 Si vedano gli artt. 4-*bis* e 9 della L. 29.10.61 n. 1216, l'art. 17 del DLgs. 6.5.2011 n. 68 e il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2011 n. 178484, con il quale è stato anche approvato il nuovo modello di denuncia, e il provv. Agenzia delle Entrate 20.4.2012 n. 47689.
- 84 Si vedano il DPR 9.6.2000 n. 277, la C.M. 20.6.2000 n. 125/D, la circ. Agenzia delle Dogane 20.6.2001 n. 26, il comunicato stampa Agenzia delle Dogane 17.4.2003, la nota Agenzia delle Dogane 14.1.2005 n. 142/V/AGT, l'art. 2 co. 57 - 58 del DL 3.10.2006 n. 262 convertito nella L. 24.11.2006 n. 286 e la nota Agenzia delle Dogane 10.3.2011 n. 30485.
- 85 Si vedano l'art. 49 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 2 del DLgs. 11.2.2010 n. 18, e il provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2010, che ha approvato il nuovo modello INTRA-12.

- 86 Si veda l'art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l'art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo co. 3-*bis* all'art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73.
- 87 Si vedano l'art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e il provv. UIC 14.7.2000 (pubblicato sulla *G.U.* 5.8.2000 n. 182) che ha anche approvato la relativa modulistica. Il limite di 12.500,00 euro è stato stabilito dal DM 17.10.2002 (pubblicato sulla *G.U.* 11.12.2002 n. 290), rispetto al precedente limite di 10.329,14 euro. Si segnala, infatti, che l'art. 62 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 ha stabilito, a decorrere dall'1.1.2008, la soppressione dell'UIC e il passaggio delle relative competenze alla Banca d'Italia.
- 88 Si veda l'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 2 del DLgs. 11.2.2010 n. 18.
- 89 Si veda l'art. 46 del DL 30.8.93 n. 331 convertito nella L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 2 del DLgs. 11.2.2010 n. 18.
- 90 Si veda il DM 23.4.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2007 n. 99).
- 91 Si vedano l'art. 2 co. 3 del DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, il DM 12.10.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 14.11.2011 n. 265) e il DM 16.12.2011 (pubblicato sulla *G.U.* 31.12.2011 n. 304).